

**Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05)**

Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Errore medico che determina la morte anticipata del paziente - Errore medico che determina la perdita di "chance" di sopravvivenza - Danni risarcibili al paziente e agli eredi nelle distinte ipotesi - Danno da perdita anticipata della vita - Risarcibilità "iure hereditario" - Esclusione.

In tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059